Titolo

Violazioni in materia gestionale ed economica – alterazione o falsificazione materiale o ideologica dei documenti richiesti dalla Co.Vi.So.C. – elemento psicologico - buona fede dichiarante – esimente - sussistenza

Descrizione

Il comportamento del dirigente che, stante la inibizione del legale rappresentante della società, ha in buona fede sottoscritto la dichiarazione di avvenuto versamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti e alle rate degli incentivi all'esodo dovuti entro il termine previsto, non costituisce violazione dell'art. 31, co. 1, del CGS ove non ravvisati il dolo o la colpa richiesti dall'art., 5, co. 1, CGS ai fini dell'attribuzione della responsabilità delle persone fisiche soggette all'ordinamento federale. (Nella specie, è stato ritenuto esente da colpa il comportamento del dirigente che ha sottoscritto la dichiarazione nel momento in cui il conto corrente "dedicato" disponeva della liquidità necessaria per provvedere al versamento delle ritenute, disponibilità venuta meno il giorno successivo a seguito del pignoramento delle somme presenti sul c/c da parte di un creditore).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

57/TFN/2024-2025/H

Presidente

Sica

Relatore

Citarella

Riferimenti normativi

artt. 5, co. 1 e 31, co.1, CGS

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 140/TFN del 7.2.2025 - (SS Turris Calcio Srl + altri - Reg. Prot. 129-130/TFN-SD)